

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA
C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 7 DEL 13.03.2023
IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SMI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA C.S.L. S.R.L. UNIPERSONALE - P.I.: 02181870680 – CIG: ZBD3993EF8

Premesso che:

- che con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza dell'incarico conferito:
 - con determina A.U. del 16.09.2019 e proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019, nonché della determina AU del 31.10.2019;
 - del rinnovo dell'incarico di cui sopra, attribuito con determina A.U. del 21.09.2022 e del contratto all'uopo sottoscritto in data 23.09.2022.

Premesso, altresì, che:

- l'art. 31, del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", dispone la costituzione da parte del Datore di lavoro del Servizio di Prevenzione e Protezione e decreta che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del T.U.;
- l'art. 32, del citato Testo Unico sulla Sicurezza, disciplina le capacità e i requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni;
- l'art.33 individua i requisiti per l'espletamento del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- l'art. 41 specifica i criteri per l'espletamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e le prestazioni che devono essere attuate dal Medico Competente.

Ravvisato che i Servizi richiamati con i precitati articoli del "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", richiedono la professionalità di figure con specifiche conoscenze e competenze che all'interno della "Adriatica Risorse S.p.A." non sussistono al momento.

Precisato che si è proceduto con affidamenti precedenti e terminati ad assegnare il Servizio sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, a soggetti esterni individuati sulla base di requisiti professionali e di alta specializzazione.

Considerata la necessità di dover adempiere alle disposizioni normative in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo la continuità delle attività e prestazioni previste a tal riguardo in relazione al fatto che l'inadempienza e/o inerzia del Datore di lavoro nell'assicurare quanto disposto dalla precitata normativa può determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso.

Esaminati gli aspetti del preventivo n. 2807 – rev. 00 del 03/03/2023, formulato dalla CSL SRL Unipersonale e pervenuto a seguito di *Ns. invito* con prot. n. 6434 del 27.02.2023, tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria il 04/03/2023, ritenuto congruo e pienamente confacente alle esigenze di Adriatica Risorse S.p.A.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.81/2008 per la durata di anni due (24 mesi), alla C.S.L S.R.L.U, sede in via della Scafa, 29/14 – 65013 Città Sant'Angelo (PE) – P.I. 02181870680 a far data dal 15/03/2023 al 14/03/2025, sulla base dei seguenti dettagli:

- € 9.400,00 oltre Iva, quale compenso totale per due annualità (24 mesi), per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
- Servizio di Prevenzione e Protezione, attività da espletare ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 (€ 3.700,00 quale corrispettivo annuo, per un totale di € 7.400,00, oltre Iva, per le due annualità), comprensivo di aggiornamento del DVR e del DUVRI;
- Servizio di Sorveglianza Sanitaria, attività da espletare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (€ 1.000,00 quale corrispettivo annuo, per un totale di € 2.000,00, oltre Iva, per le due annualità). Tale corrispettivo è comprensivo di € 150,00 quale spesa annua per l'assunzione di responsabilità del Medico competente, da parte di un professionista medico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e comprensivo di n. 31 visite mediche, quale Sorveglianza sanitaria per l'idoneità al lavoro dell'organico in dotazione di Adriatica Risorse SpA, per i quali sussiste l'obbligo, inclusi esami strumentali ove previsti;
- € 50,00, oltre Iva, per singolo visita medica, da parte del medico Competente, oltre il numero totale dei dipendenti su indicati (n. 31) in occasione di possibili future assunzioni ipotizzabili nel periodo dell'affidamento.

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):

- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Visti, altresì:

-il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "Decreto semplificazioni") che, nell'ottica di interventi mirati tra l'altro alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e all'eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici, introduce una disciplina transitoria, valida per le procedure indette fino alla data del 31.07.2021, nello specifico per i contratti sotto soglia recita "..... 1) affidamento diretto di tutti i contratti di importo inferiore a € 150.000,00";

-la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del su richiamato "Decreto Semplificazioni", con la quale, in caso di affidamenti diretti per servizi e forniture, è stato abbassato da € 150.000,00 a € 75.000,00 il limite dell'importo statuito per i relativi contratti.

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

Visto, inoltre, il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

Visto, altresì, l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visti:

- l'acquisizione del CIG n. ZBD3993EF8, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.
- la regolarità contributiva attestata dal DURC, protocollo INAIL_36460857 del 23.01.2023 con scadenza di validità al 23.05.2023;
- la certificazione casellario ANAC del 8.03.2023, agli atti dell'ufficio;
- la visura Registro Imprese-Archivio ufficiale CCIAA, documento n. P V6829824 del 08.03.2023;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla ditta, agli atti dell'ufficio e relative;
- al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal Legale Rappresentante della ditta, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, come da dichiarazioni al DGUE agli atti dell'ufficio;
- alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Legale Rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Dato atto che:

- si è proceduto alla verifica dei requisiti generali della ditta previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 36 co.5, 81 e art. 216 del medesimo decreto legislativo nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informatico ANAC;
- qualora dai documenti che saranno acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che la ditta è priva dei requisiti necessari o ne verrà meno durante il presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Visti:

- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Visti, altresì:

- lo Statuto societario;
- il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25 ottobre 2019;
- il Codice Etico, approvato con determina A.U. del 20 novembre 2019;
- il Modello Organizzativo gestione controllo (MOGC 231), approvato con determina AU del 09.11.2020;
- il PTPCT ex L. 190/2012, adottato con determina dell'Amministratore Unico del 14.04.2022.

D E T E R M I N A

- 1. di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di prendere atto e accettare** il preventivo formulato dalla ditta C.S.L. S.r.l.U., C.F./P.I. 02181870680 - con sede legale in via della Scafa, 29/14 – 65013, Città Sant'Angelo (PE) e trasmessa tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria in data 04/03/2023, come meglio precisato in premessa;
- 3. di affidare**, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e per il *periodo dal 15/03/2023 al 14/03/2025*, alla ditta C.S.L. S.r.l.U., il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.;
- 4. di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:
 - a) il fine* che si intende perseguire è garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i dettami del Dlgs 81/08 e smi, fino alla data del 14/03/2025, e, quindi, ottemperare alle disposizioni di cui al precitato Decreto legislativo;
 - b) l'oggetto* del contratto è lo svolgimento del Servizio di sicurezza e salute dei lavoratori con la prestazione di Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Sorveglianza Sanitaria ed espletamento delle prestazioni dal Medico Competente, ai sensi del D.Lgs 81/08 e con le sotto dettagliate prestazioni per la spesa

complessiva di € 9.400,00 oltre Iva, quale compenso totale per due annualità (24 mesi), ritenuto congruo rispetto alle seguenti prestazioni per i seguenti servizi:

- Servizio di Prevenzione e Protezione, attività da espletare ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 (€ 3.700,00 quale corrispettivo annuo, per un totale di € 7.400,00, oltre Iva, per le due annualità), comprensivo di aggiornamento del DVR e del DUVRI;
- Servizio di Sorveglianza Sanitaria, attività da espletare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (€ 1.000,00 quale corrispettivo annuo, per un totale di € 2.000,00, oltre Iva, per le due annualità). Tale corrispettivo è comprensivo di € 150,00, quale spesa annua per l'assunzione di responsabilità del Medico competente e comprensivo di n. 31 visite mediche, quale Sorveglianza sanitaria per l'idoneità al lavoro dell'organico in dotazione di Adriatica Risorse Spa, per i quali sussiste l'obbligo, inclusi esami strumentali ove previsti;
- € 50,00, oltre Iva, per singolo visita medica, da parte del Medico competente, oltre il numero totale dei dipendenti su indicati (n. 31), in occasione di possibili future assunzioni ipotizzabili nel periodo dell'affidamento.

c) il valore economico totale dell'affidamento del Servizio in argomento, è di €. € 9.400,00, oltre Iva, che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

d) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi o mediante scrittura privata;

e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi lo svolgimento regolare del Servizio in argomento con le attività/prestazioni dettagliate e le relative specifiche di cui al precedente punto b);

f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.

5. **di precisare** che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG n. ZBD3993EF8;

6. **di dare atto**, che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta in questione sulla base dell'autocertificazione della Ditta di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC;

7. **di dare atto, altresì, che:**

- è stato acquisito il DURC, protocollo INAIL_36460857 del 23.01.2023, con risultanza regolare e scadenza di validità al 23.05.2023;

-le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla ditta, agli atti dell'ufficio e relative:

✓ al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal Legale Rappresentante della ditta di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, come da dichiarazioni al DGUE agli atti dell'ufficio;

✓ alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Legale Rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

8. **di dare atto, inoltre, che:**

- la penale per l'interruzione, il mancato o ritardato svolgimento del Servizio o delle singole attività e/o prestazioni è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;

- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990.

9. **di stabilire che:**

- si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati, richiamati al precedente punto 6, e del regolare svolgimento del servizio svolto, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante di regolare esecuzione/rendicontazione dell'attività svolta e del numero effettivo di visite mediche effettuate, e comunque, semestralmente, con pagamento a 30 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica (applicazione del regime di split payment di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1973, con scissione dei pagamenti in materia di IVA.) - Codice Univoco: M5UXCR1;

- la ditta incaricata e i soggetti preposti allo svolgimento delle previste attività e prestazioni, dovranno mantenere la più assoluta riservatezza relativamente ai documenti, ai dati, alle notizie e quant'altro conosciuto nell'espletamento del Servizio affidato, nel rispetto della normativa vigente in materia;

- questa Società potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui la ditta dovesse risultare inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente affidamento o quando, diffidata a porre rimedio alle conseguenze dell'inadempienza, abbia lasciato inevasa la richiesta. In via esemplificativa ma non esaustiva, la Società potrà chiedere la risoluzione per:

- a) trascuratezza, inosservanza agli obblighi e alle norme contrattuali e/o di diligenza e buon senso comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di compimento degli stessi entro i termini stabiliti;
- b) si renda inadempiente a qualunque obbligazione assunta;
- c) non adempia entro i tempi stabiliti alla eventuale diffida ad adempiere;
- d) si avvalga senza autorizzazione dell'opera di terzi, ponga in essere associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) perda i requisiti necessari per l'esecuzione del Servizio affidato (irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare, etc.);
- f) venga più volte richiamato dalla Società all'osservanza di norme e prescrizioni di contratto;
- g) violi la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);
- h) ai sensi Regolamento (Ue) 2016/679, le Parti provvederanno a trattare i dati conformemente ai principi di legge e ad utilizzarli solo ed esclusivamente per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti fiscali e contabili derivanti.

10. di stabilire, inoltre, che:

> che, così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società, con il presente atto, rende edotta la Ditta incaricata dei seguenti documenti aziendali in pubblicazione sul sito istituzionale di Adriatica Risorse SpA: Codice Etico, MOGC 231 (Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001) e PTPCT ex L. 190/2012, adottati da questa Società con determinazioni dell'Amministratore Unico, rispettivamente il 20.11.2019, il 9.11.2020 e in data 14.04.2022;

> l'Operatore economico si impegna a rispettare i principi espressi nei documenti sopracitati, dichiarando di accettare globalmente e nelle loro singole parti (ivi incluse le Parti speciali richiamate nel MOGC 231 con riferimento alle aree a rischio connesse alle specifiche attività oggetto del presente contratto), per averne preso completa visione alla pagina internet della Società e di attenersi alle disposizioni richiamate, nonché a farli conoscere e farvi attenere i Suoi collaboratori/dipendenti/soci e chiunque partecipi all'esecuzione della Fornitura/Servizio consapevole che, la violazione anche di uno solo degli obblighi in essi indicati, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di revoca del mandato ed al risarcimento del danno. In caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del MOGC 231 adottato dalla Società si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.

11. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alle soglie comunitarie, alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Giovanni D'Aquino

